

Intercettazioni, sui tempi di pagamento parola alla Corte Ue

Giustizia

Per la Cassazione noleggiatori penalizzati su tutele e interessi

Giovanni Negri

Su costi delle intercettazioni e tempi del pagamento parola alla Corte di giustizia Ue. A chiamarla in causa è la Corte di cassazione con l'ordinanza della Terza sezione civile n. 3181/2024 con la quale si chiede ai giudici europei di chiarire la compatibilità con la disciplina comunitaria (in particolare con la direttiva contro i ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali) di disposizioni come quelle italiane che escludono dalla maturazione degli interessi i crediti vantati dalle imprese che noleggiano gli apparecchi alle Procure e che non prevedono tempi certi per la liquidazione degli importi da pagare.

In una fase in cui a fondare la necessità di un intervento di riforma della regolamentazione delle intercettazioni viene enfatizzata anche il tema dei costi, la Cassazione si sofferma su una serie di anomalie che caratterizza la regolamentazione sul punto, la principale delle quali è la esclusione a valle dei contratti tra amministrazione della giustizia e noleggiatori dalla definizione di «transazione commerciale».

Per la Cassazione allora va ripensato l'orientamento che riconduce alla nozione di «spese di giustizia» la prestazione, con i relativi costi, di

noleggio di attrezzature per i servizi di intercettazione.

La Corte di cassazione infatti aveva sinora ritenuto che le attività funzionali allo al processo penale e le relative spese, si caratterizzano per il loro rilievo pubblicistico e si collocano al di fuori della libera contrattazione: la liquidazione dei costi deve quindi seguire il procedimento previsto dal Testo Unico delle spese di giustizia.

Una soluzione da rivedere però, afferma ora l'ordinanza, visto che rischia di limitare la effettiva tutela giurisdizionale del noleggiatore, «anzitutto perché nega, nonostante l'ampia dicitura di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n 231/2022, che tale prestazione in favore degli uffici di Procura possa essere considerata una transazione commerciale con la pubblica amministrazione e per l'effetto esclude la applicabilità della disciplina che regola, a seguito della novella del 2012, i ritardi nei pagamenti (che devono pur sempre essere contenuti nei termini indicati all'articolo 4 del citato decreto legislativo) ed altresì prevede, in caso di ritardato pagamento, il diritto agli interessi moratori».

Ne deriva, avverte la Cassazione, che un noleggiatore-creditore non solo è tenuto a subire ritardi, spesso considerevoli, nel veder riconosciute le sue ragioni, ma non è mai in grado di disporre di un titolo, tantomeno in forma esecutiva, per dare impulso alle azioni a tutela del proprio credito anche se riconosciuto (tramite decreto di liquidazione) e comunque non è mai munito di un titolo che gli riconosca gli interessi a fronte del ritardato pagamento.